

# 27 novembre 2000 Sentenza n. 12149 della Corte Suprema di Cassazione, Sez. III Penale

**27 NOVEMBRE 2000**

**SENTENZA N. 12149 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III  
PENALE**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE 3 PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Davide Avitabile Presidente

1. Dott. Claudia Squassoni Consigliere

2. » Luigi Piccialli »

3. » Carlo Grillo »

4. » Alfredo Lombardi »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da , nato il 20.10.1968 a Dall (Senegal), res. in Martinsicuro (TE), in via delle langare n.18 avverso la sentenza della Corte d appello dell Aquila, del 3-10-11-1999

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P. G. A. Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso

Fatto-Diritto

Con la sentenza in epigrafe, oggetto del ricorso in esame, la Corte d Appello dell Aquila, in accoglimento dell appello proposto dal P.G. avverso la sentenza data 5-12-96 del Pretore in sede, che aveva assolto, ex art 530 cpv. c.p.p, gli imputati (tutti immigrati senegalesi) per insussistenza del fatto, dichiarava, tra gli altri, , in contumacia, colpevole del delitto di cui agli artt. 81 c.p. e 171 ter L. 22-4-1941 n. 633, per aver abusivamente posto in commercio n. 29 musicassette registrate, prive di contrassegno S.I.A.E. , e ritenuto il vincolo della continuazione tra detto reato e quello analogo, giudicato dal Pretore di Fermo sez. di Ripatransone, con sentenza del 27-6-97, gli irrogava la pena di m. 1 di reclusione e L 200.000 di multa, a titolo di aumento ex art 81 cpv. c.p. su quella precedentemente riportata, condannandolo, inoltre, al pagamento delle competenti spese processuali. Ricorre il , denunciando nel primo motivo, ai sensi dell art 606 lett. d) c.p.p., mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte

ne ha fatto richiesta a norma dell'art 495 comma 2 c.p.p.; lamenta la mancata ammissione di una perizia, che sarebbe stata espressamente richiesta dalla difesa ai giudici di merito, al fine di verificare se e effettivamente i supporti (le c.d. cassette sequestrate) contenessero fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento; omissione nonostante la quale l'assunzione della responsabilità sarebbe stata basata su assunzioni apodittiche e congetturali:

La corte abruzzese, recependo il sillogismo accusatorio (basato su un postulato) dell'appellante P.G. (è notorio che gli extracomunitari vendano normalmente tali oggetti : ergo gli imputati, tutti extracomunitari, sorpresi con dei borsoni pieni di musicassette prive del contrassegno S.I.A.E. , non potevano che detenerli a scopo di vendita, e non per uso proprio), ha ravvisato la responsabilità in questione, per il solo fatto della detenzione di tale merce, ritenuta a scopo di vendita, pur essendo stato, nel capo di imputazione, contestato al (così come agli altri, non ricorrenti) di aver posto in commercio.. le musicassette prive di contrassegno. La motivazione della affermazione di responsabilità della sentenza di secondo grado si esaurisce, infatti, nelle testuali considerazioni che poiché i prevenuti, in effetti, vennero trovati in possesso delle numerose musicassette sequestrate tutte risultate prive del contrassegno S.I.A.E. e tutte sicuramente destinate al commercio, ne segue che vadano dichiarati colpevoli.. Così operando la corte territoriale non solo ha addebitato, nel secondo grado di giudizio, all'imputato un fatto diverso da quello contestatogli, l'aver detenuto a scopo di commercio le musicassette, laddove l'imputazione prevedeva di averle poste in commercio, ma ha ascritto rilevanza penale ad una condotta, la detenzione, sia pure a scopo di vendita, non rientrante nella fattispecie tipica di cui all'art. 171 ter lett. c) della L. 633-41 e succ. modd., il cui testo, vigente all'epoca del fatto, prevedeva e puniva il comportamento di chiunque vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori.. .

L'equiparazione, ai fini della punibilità della fattispecie delittuosa di cui alla vendita o noleggio delle condotte di semplice detenzione, sia pure a fini di commercio, deve ritenersi non consentita dal fondamentale principio di legalità, sancito dall'art. 1 C.P., e da quello del divieto di analogia in malam partem, dettato dall'art. 14 delle preleggi .

mediante vendita o noleggio, dei supporti in questione: risulta, dunque, evidente che ubi voluit dixit, ubi noluit non dixit .

La suesposta interpretazione, imposta dalla chiara formulazione della norma temporalmente in vigore all'epoca del fatto, risulta, d'altra parte, corroborata anche dal